Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

1-E

Originale di Deliberazione della Giunta Municipale

N° 84 del Registro Gen.	**OGGETTO** : Autorizzazione prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato dall'1/06/2016 fino al 31/12/2016 di n. 12 lavoratori.
Del 31-05-2016	

ANNO 2016

L'anno ***duemilasedici,*** *il giorno* Trentuno *del mese di* Maggio *alle ore* 16,30 *nell'ufficio del Sindaco, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei signori:*

		Presente	*Assente*
1 – AMATO PASQUALE	***Sindaco***	☐	☒
2 – BALISTRERI DANIELE	***Vice Sindaco***	☐	☒
3 – ALOTTO CALOGERO	***Assessore***	☒	☐
4 – DI MICELI GIUSEPPE	***Assessore***	☒	☐
5 – CAPOBIANCO FRANCESCA	***Assessore***	☒	☐

Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa Lucetta Lojacono

FF. DA ASSESSORE ANZIANO CALOGERO ALOTTO,

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO:

Che presso questo Ente prestano servizio con contratto a tempo determinato e part-time a 24 ore settimanali n. 12 unità di cui alla Legge Regionale n. 16/2006 (Delibera di G.M. n. 83 del 22/11/2011 e la n. 23 del 14/02/2014);

RICHIAMATE *le deliberazioni della Giunta Comunale n.165 del 31/12/2015 e n.64 del 29/04/2016 con le quali è stata autorizzata la prosecuzione rispettivamente dal 1/gennaio 2016 fino al 30/aprile/2016 e successivamente fino al 31/05/2016* la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato e parziale con i lavoratori che hanno maturato, ai sensi dell'art. 4, comma 9 bis, del Decreto Legge 31 agosto 2013 n.101, convertito con modificazioni in Legge 30 ottobre 2013 n. 125, come integrato dal comma 4 dell'art. 30 della Legge Regionale 28 gennaio 2014 n. 5, almeno tre anni di servizio alle dipendenze di questo Ente, come da allegato "A" che fa parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art.1, commi 7 e 8 della L 92/2012,il termine originariamente apposto ai contratti in parola, essendo la loro durata complessivamente superiore a 36 mesi, risultava affetto da nullità e la durata dei contratti era da intendersi valida fino al 31/12/2012,come recentemente chiarito dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana con parere n.178 del 28/10/2014, secondo cui " le normative limitative della durata dei contratti, contribuendo al raggiungimento di obiettivi primari assunti dal Paese in ambito Comunitario, costituiscono norme imperative, destinate a prevalere sull'eventuale disciplina pattizia difforme attraverso il meccanismo della nullità parziale del contratto e della sostituzione automatica di clausole, di cui agli artt. 1419 e 1339 del codice civile;

CONSIDERATO che l'efficacia dei contratti in parola è stata prorogata per tutto l'anno 2013 in attuazione della speciale disciplina di cui al comma 400 dell'art. 1 della L. n° 228/2012 che, nelle more dell'attuazione dell'intervento di armonizzazione della disciplina vigente per i contratti a tempo determinato nel settore pubblico previsto dalla richiamata Legge n° 92/2012, ha autorizzato la prosecuzione dei contratti in essere sebbene non conformi ai vincoli anche di durata derivanti dalla direttiva 99/70/CE - fino al 31 luglio 2013 (termine poi prorogato al 31/12/2013 dall'art. 4, comma 4 del D.L.54/2013, convertito dalla legge 18/7/2013, n 85), e in applicazione della normativa regionale di settore che ha anche garantito la copertura finanziaria della spesa (L.R. 4/2013, L.R. 9/2013, L.R. 14/2013, e circolari dell'Assessorato Regionale al lavoro nn. 1/2013 e 2/2013);

ATTESO che con riferimento alla durata dei rapporti di lavoro, che in relazione alla normativa regionale previgente venivano a scadenza in data successiva al termine di adeguamento imposto a tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'art. 1, comma 400, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, come recepita dal Legislatore regionale con l'art 3, comma 1 della Legge Regionale 22 gennaio 2013 n. 4, dall'art 37, commi 1 e 2 della Legge Regionale 15 maggio 2013 n. 9 e dall'art 2, commi 1 e 3 della Legge Regionale 7 agosto 2013 n. 14 si ritiene, contrariamente a quanto affermato dall'Assessorato Regionale al Lavoro, che tutti i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superavano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (ora sostituito dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81, nell'attuazione della Direttiva comunitaria del 28 giugno 1999 n. 70/CE), sono sottoposti al regime delle proroghe disposte dalla legislazione statale vigente in materia, dapprima, fino al 31 luglio 2013 dalla norma anzi citata, successivamente al 31 dicembre 2013, per effetto del disposto di cui all'articolo 4, comma 4, del Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 luglio 2013, n. 85, al 31 dicembre 2014 in forza del disposto di cui all'art. 1, comma 213, ultimo periodo, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e, ancora al 31 dicembre 2015 dall'art. 1, comma 268, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190;

RITENUTO, che per tale effetto, questo Ente ha provveduto ad adeguare formalmente il termine di durata di tutti i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alle date previste e dai provvedimenti legislativi anzi richiamati;

RITENUTO, pertanto, che la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato dall'1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 rimane, sotto il profilo giuridico, subordinata, per tutti i rapporti in essere, al rispetto, da parte degli Enti interessati, dei termini e vincoli di cui al comma 9 e 9 bis dell'art. 4 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125, salve eventuali deroghe disposte dal Legislatore statale;

RICHIAMATO, a tale ultimo proposito, l'art. 4, comma 9 bis, del Decreto Legge31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125 come integrato dall'art. 1, comma 268, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 215, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità per l'anno 2016) che autorizza per l'anno 2016, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 dell'art. 4 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni, in Legge 30 ottobre 2013 n. 125, citato e che consente di non applicare la sanzione del divieto di assunzione con qualsivoglia tipologia contrattuale per gli Enti che nell'anno 2015 non hanno rispettato le regole del Patto di stabilità interno;

PRESO atto che ai sensi della disposizione citata di cui all'art. 1, comma 215, della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità per l'anno 2016), fermo il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, primo periodo, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 la proroga può essere disposta in deroga ai limiti o divieti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge;

ATTESO che con L.R. n.3 /2016,pubblicata nella G.U.R.S del 18/03/2016, con l'art.27,comma 1,ha disposto il finanziamento delle disposizioni in materia di personale precario, confermando per l'anno 2016 lo stanziamento sul bilancio regionale per le spese autorizzate dall'art.30,comma 8, della L.R. 5/2014 di 181.900 migliaia di euro (Missione 15 programma 3 capitolo 191310);

DATO atto, altresì. che il medesimo articolo 27, al comma 2, della L.R. N.3/2016 prevede che entro il 30/06/2016 ciascun Ente territoriale proceda ad approvare il Piano Programmatico Triennale delle assunzioni di cui all'art. 30 comma 1 della L.R. n. 5/2014 effettuabili in ciascuno degli esercizi 2016 – 2017 e 2018, tenuto conto degli spazi assunzionali disponibili in ciascuna annualità;

CONSIDERATO che il medesimo art.27.al comma 3, della legge Regionale n.3/2016 stabilisce che gli Enti,i quali in presenza di risorse assunzionali e di posti disponibili in pianta organica, non concludono entro il 31/12/2016 il processo di stabilizzazione, ai sensi dell'art.4 del D.L.n.101/2013, con l'utilizzo integrale delle risorse assunzionali disponibili,sono esclusi dal riparto del fondo di cui al comma 7 dell'art. 30 L.R. n. 5/2014 per il 50% del contributo spettante per i soggetti non stabilizzati nonostante gli spazi assunzionali per il 2016;

EVIDENZIATO, altresì, che, ai sensi della disposizione emarginata al punto precedente dal 2017 la decurtazione sarà effettuata nella misura del 100% della risorsa assunzionale non utilizzata;

RITENUTO che,nelle more della verifica della possibilità di poter procedere all'avvio delle procedure di stabilizzazione nel rispetto di tutte le norme vigenti,e pertanto nel rispetto del D.L. n. 101/2013, del vincolo imposto dal comma 424 della legge n.190/2014, del nuovo limite posto al turn over della legge n. 208/2015,nonchè del limite alla costituzione del rapporto di lavoro posto dal CCNL 1° aprile 2000 si ritiene di effettuare la proroga delle attività svolte da n.12 precari in atto utilizzati al comune di Palma di Montechiaro in scadenza al 31/05/2016 fino al 31/12/2016;

RICHIAMATO l'art. 30 della Legge Regionale 28 gennaio 2014 n. 5 (Legge di stabilità regionale per l'anno 2014) che ha ridisegnato il sistema dei trasferimenti regionali in favore degli Enti che impiegano dipendenti a tempo determinato e lavoratori appartenenti al regime transitorio regionale dei lavori socialmente utili;

VISTO in particolare il comma 6 del citato articolo 30 che ha disposto l'abrogazione espressa delle norme recanti misure di natura contributiva e finanziaria della Regione a favore di tali lavoratori;

PRESO atto che, al contempo, onde sopperire ai prevedibili squilibri finanziari conseguenti al venir meno del consolidato sistema di contribuzione, a copertura pressoché integrale da parte della Regione, il Legislatore Regionale ha disposto, al successivo comma 7, l'istituzione presso il Dipartimento Regionale delle Autonomie locali di un *"Fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio"*, prevedendo che alla ripartizione del medesimo si provveda con Decreto dell'Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, di concerto con l'Assessore Regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro, previa intesa in sede di Conferenza Regione-Autonomie Locali, *"tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013"*;

VISTO l'art. 10, rubricato " Norme in materia di assegnazioni finanziarie ai Comuni", della Legge Regionale 11 giugno 2013 n. 13, di modifica della Legge di stabilità regionale, che ha aggiunto al citato articolo il comma 7-bis, a mente del quale: "Nelle more dell'intesa prevista al comma 7, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione agli enti locali di acconti del Fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio fino al 40 per cento delle somme dovute dalla Regione, nell'anno precedente;"

CONSIDERATO che tale ultima disposizione, che autorizza la concessione di un mero acconto, appalesa le difficoltà dell'Ente concedente di determinare con certezza la misura dei trasferimenti ed appare rispondere alla logica emergenziale di sopperire ai ritardi nella ripartizione del fondo straordinario di cui al comma 7, dell'art 30, della Legge Regionale 28 gennaio 2014 n. 5, e al conseguente esacerbarsi delle tensioni di cassa a carico degli Enti che impiegano il suddetto personale;

RITENUTO che il compendio normativo introdotto dal Legislatore regionale, dichiaratamente volto a un mutamento di prospettiva nelle politiche di finanziamento degli oneri per il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e ai soggetti fuoriusciti dal regime transitorio dei lavoratori socialmente utili, a seguito della stipula di un contratto di lavoro, descrive pur sempre un sistema derivato e mirato di contribuzione da parte della Regione;
CONSIDERATO, come evidenziato dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Regione Siciliana con Deliberazione n. 188/PAR/2014, che " è ovvia considerazione quella secondo cui, in un sistema di finanza locale ancora derivato e diffusamente connotato da forti tensioni e rigidità di parte corrente, il perdurante ritardo nel definire la ripartizione del fondo in questione pregiudica la tempestività e la correttezza della programmazione finanziaria degli enti locali siciliani in ragione della mancanza, ad esercizio finanziario inoltrato, di certezza sulle risorse finanziarie acquisibili e disponibili " e, ancora " ... non è, in alcun modo, sostenibile la tesi espansiva tesa a giustificare una richiesta di contributo (e men che mai l'iscrizione di tale ammontare tra le entrate del bilancio) corrispondente allo squilibrio complessivo di parte corrente ex art. 162 TUEL anziché limitata a quella parte di squilibrio derivante dal venir meno dei contributi per il personale precario";

ATTESO che la Sezione di controllo con la citata Deliberazione evidenzia, altresì, la problematica discendente dal limite della dotazione complessiva delle risorse finanziarie stanziate dalla Regione : " *Il trasferimento in favore dell'ente non è infatti predeterminato e, nonostante si preveda che tenga conto del contributo già concesso per ogni lavoratore al 31 dicembre 2013, resta condizionato dal*

plafond stanziato nel bilancio regionale; pertanto, non è assicurato che la contribuzione regionale sia sufficiente a coprire integralmente la spesa necessaria per i contratti del personale proveniente dal regime dei lavoratori socialmente utili o anche solo l'ammontare dei trasferimenti erogati sotto la vigenza del precedente regime". D'altra parte, sottolinea la Sezione Regionale di Controllo : "*la finalità del fondo è dichiaratamente solo quella di "compensare" gli squilibri e non di garantire l'integrale copertura del fabbisogno di risorse derivante dalle minori entrate";*

Che, conseguentemente, alla stregua di tali considerazioni la Sezione consiglia agli Enti di assumere un atteggiamento ispirato a criteri prudenziali soprattutto in sede previsionale richiamando ai fini all'iscrizione del relativo stanziamento in bilancio la norma generale di cui all'art. 162, comma 5, del TUEL a mente del quale *"Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento;"*

Ritenuto, in altri termini, che le previsioni debbono essere supportate da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse onde evitare che si possano alimentare spese non sostenibili e generare significativi squilibri di parte corrente e disavanzi di gestione non rimediabili;

Visti:

- il D.R.S. n. 378/serv. 2 del 30.12.2015 con il quale è stata impegnata la somma relativa al piano di riparto per l'anno 2016, del Fondo Straordinario di cui all'art. 30, comma 7, L.R. 28.01.2014, n. 5 e s.m.i.;
- il D.R.S. n. 374/serv. 2 del 30.12.2015 con il quale è stato approvato il piano di riparto delle somme per l'anno 2016, del Fondo Straordinario di cui all'art. 30, comma 7, L.R. 28.01.2014, n. 5 e s.m.i.;

Preso atto che ai sensi dell'art. 27, comma 1 della L.R. 17 marzo 2016 n. 3 la spesa autorizzata per l'esercizio finanziario 2016 dal comma 8 della L. R 5/2014 è stata rideterminata in 181.900 migliaia di euro che rappresentano per l'anno citato la partecipazione contributiva della Regione per le finalità previste dall'articolo 4, commi 9 e 9 *bis*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125 e s.m.i.;

Preso atto, altresì, che detta spesa in atto, a copertura parziale;

Vista la circolare 11/4/2016 n. 5 che ha emanato disposizioni attuative per la erogazione del saldo del contributo per l'anno 2015 del fondo straordinario ex art. 30, comma 7, della L.R. n. 5/2014;

Vista la circolare n. 7 del 13 maggio 2016 avente ad oggetto " art. 30, comma 7 della L.R. n. 5/2014 e s.m.i. - saldo anno 2015 del fondo straordinario-disposizioni attuative – Circolare n. 5/2016: chiarimenti ed integrazioni" con la quale modifica ed integra la circolare n. 5 del 11 aprile 2016;

Atteso che la metodologia di calcolo indicata nella citata circolare sono state fornite le disposizioni attuative per l'erogazione del saldo 2015 della quota-parte del fondo straordinario di cui all'art. 30, comma 7 della L.R. 28 gennaio 2014, n. 5 s.m.i.;

Dato atto che questo Ente risulta aver rispettato il principio di contenimento complessivo della spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557 e 557 quater della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i.;

Ritenuto che la proroga dei rapporti fino al 31 dicembre 2016 può essere disposta posto che permane il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati e, quindi, la necessità di usufruire delle prestazioni dei lavoratori anzi indicati mediante la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato;

Visto il vigente OREL ed il relativo regolamento d'esecuzione;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs 150/2009;
Visti gli atti d'Ufficio;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
P.Q.S.

PROPONE

1. **Di disporre** la prosecuzione, senza soluzione di continuità, per il periodo che va dal giorno 1 giugno 2016 fino al 31 dicembre 2016, dei contratti in essere con n: 12 soggetti provenienti dal regime transitorio dei lavoratori socialmente utili, di cui all'allegato elenco, che forma parte integrante e sostanziale alla presente, ai sensi dell'art. 1, co 215, della l. 28/12/2015, n. 208, di modifica dell'art. 4 comma 9 bis (quarto e quinto periodo) del D.L. n. 101/2013; nonché dell'art. 5 della L.R. n. 32 del 31 dicembre 2015;

2. **Di attestare** che per questo Ente permangono i presupposti indispensabili onde potere confermare la prosecuzione dei relativi contratti di lavoro, con riferimento pertanto sia al fabbisogno organizzativo che alle comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati;

3. **Di dare mandato**, al Responsabile dell'Area Finanziaria di avanzare all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica istanza di accesso al fondo di cui all'art. 30 commi 7 e ss. della L.R. n. 5/2014 a seguito della pubblicazione delle relative istruzioni;

4. **Di dare atto** che, nel corso dell'anno 2016 si procederà, nei limiti delle risorse assunzionali determinata dalla legislazione vigente e nel rispetto degli altri vincoli previsti in materia di assunzione e reclutamento del personale, alla predisposizione e approvazione del piano Triennale del Fabbisogno del personale, relativo agli anni 2016 – 2017 – 2018;

5. **Di dare mandato**, al Responsabile dell'Area Amministrativa e al Responsabile dell'Area Finanziaria di adottare gli atti necessari per dare completa e puntuale esecuzione al contenuto della presente proposta, nonché eventuali modifiche ed integrazioni in virtù di successive normative regionali e nazionali al riguardo;

6. **Di dare atto che** il costo complessivo annuale del personale contrattisti ammonta ad euro 249.621,22 compreso oneri previdenziali "IRAP e assegni familiari";

7. **Di impegnare** nei pertinenti interventi del redigendo bilancio 2016 per il periodo dall'1/6/2016 al 31/12/2016 la somma di euro 154.951,43 comprensiva di oneri sociali e assegni familiari non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi per effetto di rapporto contrattuale senza soluzione di continuità, del redigendo bilancio 2016 ove verrà prevista idonea disponibilità sulla base delle previsioni assestate del bilancio dell'anno precedente;

8. **Di dare atto** che, per l'anno 2016 a salvaguardia degli equilibri di bilancio si provvederà ad autorizzare la prosecuzione dei rapporti fino al 31/12/2016 solo allorquando il Legislatore Regionale provvederà a dare copertura al fondo straordinario ex art. 30, comma 7, della L.R. n. 5/2014 nella misura sufficiente a garantire il contributo erogato nell'anno 2013 così come per legge;

9. **Di dare atto,** altresì, che la presente deliberazione può essere adeguata, a legislazione vigente, alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino alla data del 31/12/2018, ai sensi di quanto dispone l'art. 1, comma 426, della legge n° 190/2014, come applicabile anche in Sicilia, dall'art. 30, comma 4, della L.R. n. 5/2014, che ha disposto il recepimento dinamico della normativa statale, a condizione che i dipendenti a tempo determinato, vengano inseriti nel Programma triennale del fabbisogno del personale con osservanza delle condizioni di cui al comma 9 dell'art. 4 del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013 e subordinatamente alla previsione del finanziamento del fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri finanziari di bilancio a copertura parziale del Bilancio di previsione anno 2016 e pluriennale 2016 – 2018 da parte della Regione Siciliana;

10. **Di fare salva** ogni modifica e integrazione alla presente proposta subordinatamente all'emanazione di norme in materia da parte dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica Dipartimento Autonomie riservandosi, altresì, la possibilità di rimodulare la presente proposta anche in conseguenza degli enunciati minori trasferimenti da parte di detto Assessorato;

11. **Di impegnarsi** ad adottare entro il 30/06/2016 il piano triennale del fabbisogno personale al fine di dare continuità ai rapporti a tempo determinato fino al completamento delle procedure di stabilizzazione da programmare, facendo salva ogni possibile modifica e integrazione della presente proposta;

12. **Di trasmettere** copia del presente atto all'ufficio personale alle OO.SS e alle RSU dell'Ente;

14. **Di dare** alla presente immediata esecuzione dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91;

15. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del sito internet del Comune;

Il Sindaco
Pasquale Amato

Parere del Responsabile del Servizio interessato: Affari generali

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio
Dott. R. Castronovo

Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile;

Il Responsabile del Servizio Finanze
Dott. Rosa Di Blasi

LA GIUNTA

Esaminata la superiore proposta;

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati;

Visto il vigente O.R.EE.LL.

DELIBERA

Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione sopra riportata, il cui testo si intende integralmente riportata

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

ALLEGATO "A"

Nominativo	Categoria di inquadramento	Tipologia del rapporto	Fonte del rapporto
CANCIALOSI SILVANA	D1	Rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato – Part - time 24 ore)	EX ART.4 L.R. 14/4/2006 N. 16
COLLURA MARIA	C1	Rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato – Part -time 24 ore)	EX ART.4 L.R. 14/4/2006 N. 16
DI MARCA	C1	Rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato – Part -time 24 ore)	EX ART.4 L.R. 14/4/2006 N. 16
GAMBA FABIO	B1	Rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato – Part -time 24 ore)	EX ART.4 L.R. 14/4/2006 N. 16
NICOLETTI FABIO	D1	Rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato – Part -time 24 ore)	EX ART.4 L.R. 14/4/2006 N. 16
SARDONE LUIGI	C1	Rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato – Part -time 24 ore)	EX ART.4 L.R. 14/4/2006 N. 16
BELLANTI SERGIO	C1	Rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato – Part -time 24 ore)	EX ART.4 L.R. 14/4/2006 N. 16
BRACCO LUIGI	C1	Rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato – Part -time 24 ore)	EX ART.4 L.R. 14/4/2006 N. 16
CAPOBIANCO NATALINO	C1	Rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato – Part -time 24 ore)	EX ART.4 L.R. 14/4/2006 N. 16
MESSINESE LOREDANA	C1	Rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato – Part -time 24 ore)	EX ART.4 L.R. 14/4/2006 N. 16
CONDELLO ANGELA	C1	Rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato – Part -time 24 ore)	EX ART.4 L.R. 14/4/2006 N. 16
DI CARO CROCIFISSA	C1	Rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato – Part -time 24 ore)	EX ART.4 L.R. 14/4/2006 N. 16

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO F.F. L'ASSESSORE ANZIANO

L'ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a

partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, lì .....

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/5/2016, essendo ~~decorsi dieci~~ giorni dalla relativa pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. n.44/91), senza che siano pervenute ~~opposizioni o reclami.~~ Resta affissa in pubblicazione

Dalla residenza comunale, lì 31/5/2016

IL SEGRETARIO GENERALE